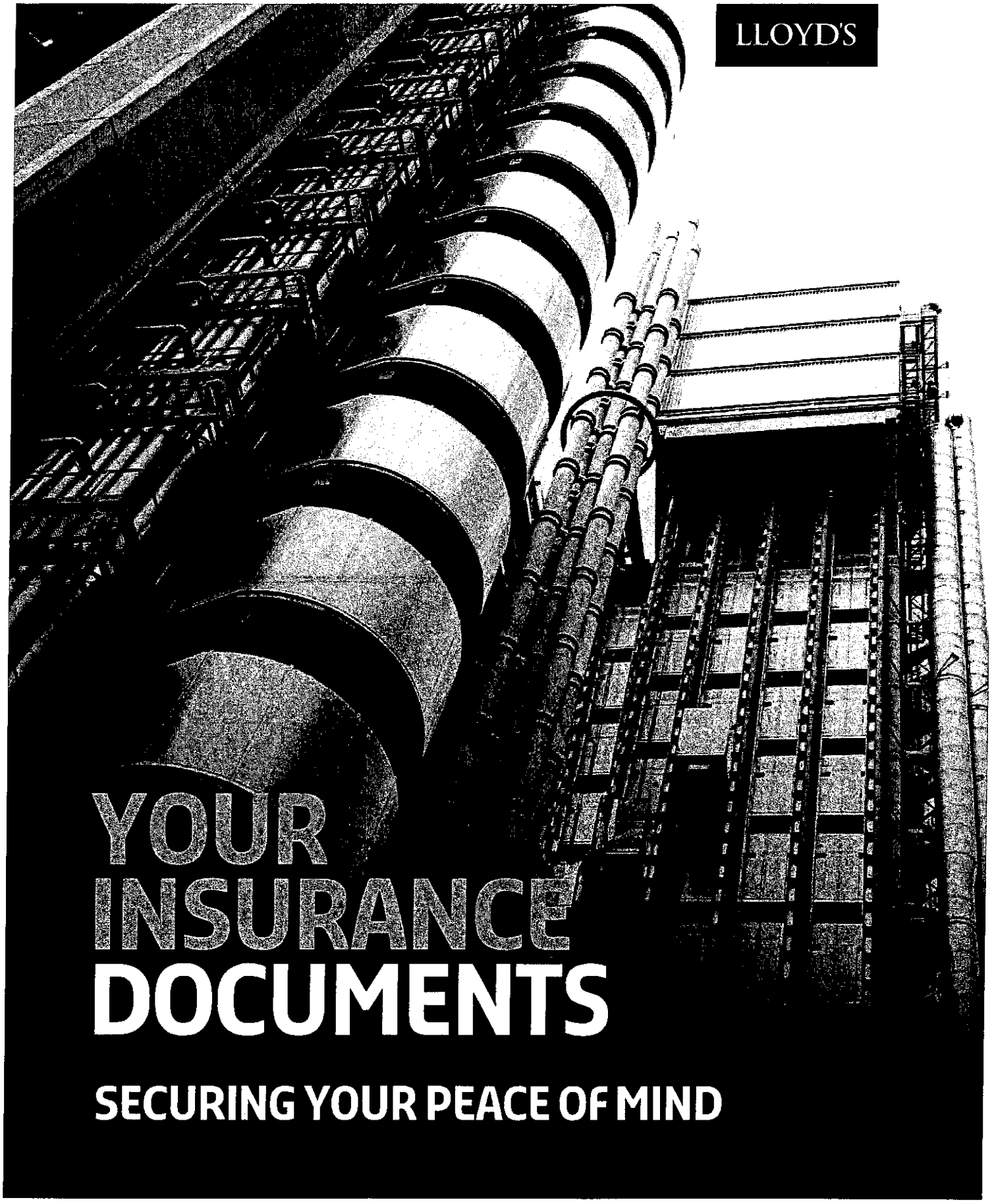

POLCONV_0606A_2019_C295R_1

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami
Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
http://www.ivass.it

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team
Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO

IL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S
20121 Milano, Corso Garibaldi 86 - www.lloyds.com/italia
CCIAA 1351975 – CODICE FISCALE 07585850584 - PART. IVA 10655700150

LLOYD'S

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / MRC
7	102647	BDB 312	F	- -
Tipo di assicurazione: ALL RISKS IMPIANTI ANTIGRANDINE Contratto n°: F1900009865				UMR: B0312970500218

Nome dell'Assicurato o Contraente: CONDIFESA VERONA CODIVE
Indirizzo : Viale del lavoro, 52
CAP e Città : 37135 VERONA - VENETO (ITALIA)
Codice Fiscale/Partita IVA : 03211070234 C.I.G.:

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 00:00 del 01/01/2019 alle ore 24:00 del 31/12/2019
Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 01/01/2019

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:	Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali):
CONV./COVER NOTE N. 18F478/0606A	POLIZZA CONVENZIONE

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
7,001 ESENTE TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il premio deve essere pagato al Corrispondente di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
01/01/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio:

Data
31 maggio 2019

L'Assicurato o il Contraente
Condifesa Verona
Il Presidente

VITTORIO SCALA
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
in nome e per conto dei membri sottoscrittori
che assumono il rischio di cui al presente contratto

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2018; costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Il Contraente: ..... Il Presidente .....

Il Corrispondente dei Lloyd's incaricato alla gestione della presente Polizza è:
GI & BI Srl - Piazza Cavour, 6 - 12037 Saluzzo CN - Tel. 0175 249163 - info@gibibroker.com - PEC: gibibroker@pec.it

Il pagamento del Premio per l'importo di ..... è stato fatto in mie mani
in data ..... L'Incaricato .....

POLIZZA ALL RISKS PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTIGRANDINE

Effetto copertura: **dalle h. 00 del 01.01.2019**
Scadenza: **alle h. 24 del 31.12.2019**

CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE delle

"STRUTTURE AZIENDALI – RETI ANTIGRANDINE"

DEFINIZIONI:
Nel testo che segue si intende per:

Assicuratore: l'impresa assicuratrice, le eventuali imprese coassicuratrici, alcuni Sindacati dei Lloyd's che presta/prestano la garanzia.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il Consorzio di Difesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

Assicurato: il Socio del Contraente le cui "Strutture Aziendali–Reti Antigrandine" sono oggetto dell'assicurazione.

Polizza Convenzione: il documento che prova l'assicurazione, nel quale l'Assicuratore ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i certificati di assicurazione.

Certificato di assicurazione/richiesta di adesione: documento applicativo della Polizza-Convenzione contenente:

- la dichiarazione delle "strutture" che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti debitamente sottoscritte;
- l'attestazione della garanzia assicurativa prestata sottoscritta dall'Agente o dall'intermediario assicurativo, in nome e per conto dell'Assicuratore;
- la franchigia applicata;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio totale;
- l'indicazione dei dati catastali (fogli di mappa e particelle) relativi alle superfici, espresse in ettari con l'indicazione di quattro decimali, delle partite assicurate, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999.
- la dichiarazione di porre a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate;
- la dichiarazione con la quale l'assicurato attesta di conoscere e rispettare l'obbligo di assicurare tutte le "Strutture Aziendali – Reti Antigrandine" poste nel comune per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- l'attestazione della titolarità del Socio Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente;
- l'indicazione della presenza o meno di una polizza non agevolata per la parte di rischio non coperta dalla polizza agevolata.

Perito: il libero professionista, regolarmente iscritto ad un albo professionale ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato dall'Assicuratore di stimare l'entità del danno subito in conseguenza di un sinistro.

Piano Assicurativo Individuale (PAI): documento univocamente individuato, elaborato e prodotto da Ismea nell'ambito del Sistema di Gestione dei Rischi, sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nell'ambito delle opportunità proposte dal sistema di gestione dei rischi individuali istituito da Ismea. Tale piano assicurativo, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di assicurazione/richiesta di adesione, per le polizze collettive.

Polizza Riepilogativa: documento sottoscritto dal Contraente e dall'Assicuratore, emesso in conformità alla Polizza Convenzione ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Bollettino di campagna/relazione di perizia: il documento che riporta i risultati di perizia.

Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Strutture Aziendali – Reti Antigrandine: le tenso–strutture utilizzate per la difesa attiva delle piante dai danni arrecati dagli eventi atmosferici in garanzia e costituite dall'impianto di palificazione, dalle reti antigrandine e sistemi di protezione, dai cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata nonché quant'altro formante la struttura (Impianto).

Partita: l'appezzamento di terreno sul quale sono installate le "Strutture Aziendali – Reti Antigrandine "situato in un comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato sul certificato di assicurazione/richiesta di adesione con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

Azienda agricola: l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n. 228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un'unica entità aziendale.

Avversità atmosferiche, come di seguito nominate:

> **Grandine – Tromba d'Aria – Eccesso di Neve - Vento Forte – Uragano – Fulmine – Eccesso di Pioggia (compreso piogge alluvionali).**
> come da definizioni previste nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019, pubblicato con D.M. n. 0000642 del 21/01/2019 e successive modifiche.

ART. 1- OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A parziale deroga della "Norme" e/o "Condizioni di assicurazione", si assicura La Struttura Aziendale – Reti Antigrandine (Impianto di Difesa Attiva), intendendo per esso l'impianto di palificazione, le reti antigrandine e i sistemi di protezione, i cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detto impianto, nulla escluso né eccettuato.

Si intende assicurato il complesso delle Strutture Aziendali – Reti Antigrandine presenti in ciascuna azienda assicurata. A tal fine l'Assicurato si impegna a tenere a disposizione dell' Assicuratore e del corpo peritale una mappa aziendale particolareggiata.

ART. 2 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

La garanzia è operante purchè i frutteti siano regolarmente coltivati.

ART. 3 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Per la determinazione dell'aliquota dei tributi erariali, l'Assicurato dichiara che i beni assicurati sono impiegati per l'esercizio di attività che dà luogo a produzione di reddito agrario (D.P.R. 22/12/1986 n. 917).

ART. 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se proprietà di terzi e verificatisi:

i. Dal 01/01 al 31/12 per grandine, tromba d'aria, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia (compreso piogge alluvionali).

ii. Dalle h 00.00 del 01/03 alle h 00.00 del 01/12 per eccesso di neve.

iii. ad esclusione del territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, ma limitatamente al rimanente territorio centrale e meridionale italiano e qualora sia richiamata la garanzia "inverno" e pagato il relativo sovrappremio, sono compresi in garanzia i danni da eccesso di neve nel periodo 01/12 dell'anno in corso – 01/03 dell'anno successivo, con applicazione dello scoperto 20% a carico dell'Assicurato.

iv. per effetto dei danni di cui al punto i., sono compresi:
   - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare il danno;
   - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto all'art. 8 – "limite massimo dell'indennizzo".

Gli effetti di tale/i evento/i devono essere riscontrati su una pluralità di enti entro un raggio di 3 km, insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

ART. 5 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1°.alle piante e ai prodotti ortofrutticoli, salvo che non siano diversamente assicurati;
2°.causati alle reti di protezione, nonché ai relativi accessori, per usura;
3°.causati da lacerazione e/o strappi alle reti, salvo i casi in cui:
   1. siano riscontrabili danni indennizzabili sul restante impianto di protezione antigrandine in misura superiore alla franchigia applicata;
   2. il sovradimensionamento della struttura rispetto agli standard consenta di evitare e/o limitare danni che, per la violenza riscontrata, si sarebbero manifestati con entità più aggravata.
4°.verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
5°.verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
6°.causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
7°.causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
8°.di furto delle cose assicurate;
9°.indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
10°.causati da gelo e brina;
11°.causati da fumi, gas, vapori a meno che non si siano sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate;
12°.causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

13°.causati da frane o smottamenti ancorché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza;
14°.causati da inondazioni, alluvioni e frane;
15°.limitatamente al territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, causati da sovraccarico neve verificatosi nel periodo invernale (1 dicembre - 1 marzo);

ART. 6 – SOMMA ASSICURATA

La somma "convenzionalmente concordata" è prevista dalle allegate richieste di adesione rischi "agevolato" e "non agevolato".
La somma assicurata di cui alla partita "Strutture Aziendali – Reti Antigrandine" deve corrispondere al costo di ricostruzione dell'Impianto nelle condizioni tecniche in cui si trovava al momento del sinistro.

ART. 7 - VALORE A NUOVO - ASSICURAZIONE AL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO

7.1 - Condizione applicabile alle "Strutture Aziendali – Reti Antigrandine" con età pari o inferiore a cinque anni.

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti contraenti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- in caso di sinistro si determina separatamente per ogni cosa assicurata:

a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa condizione di "Valore a nuovo" non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui alla precedente lettera a) determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

- agli effetti dell'Art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale) il supplemento di indennità per ogni cosa assicurata qualora la somma assicurata risulti:

a) superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo.

- In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

- Il pagamento del supplemento di indennità non può essere eseguito prima che sia terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose danneggiate o su altra area del territorio nazionale in modo corrispondente alle necessità dell' Assicurato a condizione che non ne derivi aggravio per l'Assicuratore e che la ricostruzione e/o il rimpiazzo avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

7.2 - Condizione applicabile alle "Strutture Aziendali – Reti Antigrandine" con età superiore a cinque anni.

L'ammontare dell'indennizzo verrà determinato in base al relativo valore allo stato d'uso dell'impianto al momento del sinistro, determinato applicando le seguenti percentuali minime di degrado:

- 15% per ogni anno, per le reti di colore bianco o colorate, a decorrere dal 6° anno di età;
- 10% per ogni anno, per le reti di colore nero o grigio scuro, a decorrere dal 6° anno di età;
- 5% per ogni anno, per le placchette e gli elastici, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per i pali, a decorrere dal 6° anno di età;
- 3% per ogni anno, per ogni altra voce di costo non elencata, a decorrere dal 6° anno di età.

In ogni caso, il valore indennizzato degli enti non potrà essere inferiore al 20% del valore a nuovo, fermo restando quanto disposto all'art. 11 – parziale deroga alla regola proporzionale.

ART. 8 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, per ciascuna partita, fatto salvo il caso di reintegro autorizzato dagli Assicuratori con il massimo comunque di € 3.500.000,00 per sinistro e/o anno assicurativo, salvo patto contrario tra le Parti. Nel caso questo limite dovesse essere superato e Vi sono più assicurati che hanno subito il sinistro, il risarcimento verrà corrisposto in maniera proporzionale per ogni Assicurato.

ART. 9 - FRANCHIGIA e SCOPERTO

Ogni sinistro risarcibile è indennizzato previa detrazione dell'l% del valore assicurato (franchigia) per ciascuna partita/lotto indicato nel certificato/richiesta di adesione, col minimo di € 500,00 cumulativamente fra le due richieste di adesione rischi "agevolato" e "non agevolato".

In caso di sinistro causato da uno o più dei seguenti casi considerati **aggravamento di rischio** (scoperto), sarà a carico dell'Assicurato il 20% del danno sulla relativa partita assicurata e danneggiata:

a) utilizzo di pali in legno usati e/o di essenza di castagno;
b) utilizzo di pali realizzati con materiali diversi da legno e/o cemento;
c) distanza tra pali sul filare superiore ai 13 metri;
d) ancoraggi di testata con profondità inferiore a 80 cm;
e) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento distribuiti su meno del 40% dei pali delle file;
f) ancoraggi laterali esterni di pali in cemento a distanza minore di 60 cm. del filo dal palo medesimo;
g) utilizzo di materiali e realizzazioni ritenuti non adeguati per il fine cui è destinata la Struttura Aziendale – Reti Antigrandine di protezione;
h) utilizzo di film plastici di rivestimento a protezione della pioggia.

Detto scoperto applicato per aggravamento di rischio, se operante in concomitanza con altro scoperto eventualmente previsto dalla polizza, viene elevato al 30%, fermo restando il minimo eventualmente previsto;

ART. 10 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnato il certificato di assicurazione/richiesta di adesione;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;
d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

ART. 11 - PARZIALE DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile (Assicurazione parziale), non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al tempo del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'articolo sopra scritto rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore al momento del sinistro fermo che per nessun titolo l'Assicuratore sarà tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 12 – BUONA FEDE

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del certificato di assicurazione/richiesta di adesione e durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 13 -DURATA

La Polizza Convenzione cessa alla scadenza concordata, salvo nel caso in cui vengano rispettate **entrambe** le seguenti condizioni:

- adesione manifestata dall'Assicurato nei 60 giorni successivi la data di scadenza ultima;
- sottoscrizione della Convenzione Assicurativa tra l'Assicuratore e il Contraente e nel rispetto delle norme previste dal P.G.R. corrente.

In questo ultimo caso, il contratto si intende rinnovato senza soluzione di continuità.

ART. 14 – FACOLTÀ DI RECESSO

A parziale deroga di quanto previsto dai precedenti articoli, si conviene tra le parti che la facoltà di recesso viene applicata esclusivamente al valore assicurato assunto tramite il rischio non agevolato, con preavviso di giorni 30.

ART. 15 – NORME PER L'ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel "bollettino di campagna/relazione di perizia", che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dello assicurato.
Il perito deve verificare i dati meteo, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento/avversità assicurata e il danno, anche su appezzamenti limitrofi.
La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al contraente per opportuna conoscenza.
Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello di cui al successivo art. *"Perizia d'appello"*, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell'assicurato stesso, risultante dal certificato di assicurazione/richiesta di adesione, mediante mail certificata o lettera raccomandata a/r.

Qualora l'assicurato non si avvalesse del disposto dell'art. *"Perizia d'appello"* la perizia diviene definitiva.

ART. 16 - PERIZIA D'APPELLO

L'assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.
A tal fine deve comunicare detta richiesta all'Assicuratore mediante telegramma o mail certificata, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, recapito telefonico e domicilio del proprio perito ed inviarla direttamente al Broker GI&BI S.r.l. – Piazza Cavour, 6 – 12037 Saluzzo (CN)
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, l'Assicuratore deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.

Entro tre giorni dalla data di nomina del perito da parte dell'Assicuratore, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo perito. Se i due periti non dovessero raggiungere l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso dovrà essere scelto dal Presidente del Foro competente.
A richiesta di una delle parti il terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della Provincia di ubicazione delle partite appellate.
Nel caso in cui l'Assicuratore non provveda alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'assicurato e da due periti scelti dall'assicurato stesso tra quelli indicati nella polizza convenzione.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

ART. 17 –MODALITÀ DELLA PERIZIA D'APPELLO
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteggio.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ASSICURAZIONE AGEVOLATA CONTRO I DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE ALLE STRUTTURE AZIENDALI – RETI ANTIGRANDINE

Polizza Convenzione n. AG/0606A/2019

(In caso di contrasto tra la polizza Convenzione e le Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione prevale quanto riportato nella polizza Convenzione)

Polizza Convenzione stipulata ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004 e successive leggi e decreti concernenti il Fondo di Solidarietà Nazionale – D.M. n. 100.260 del 12/02/2007 – D.M n. 8809 del 20/04/2011 - Circolare MIPAAFT n. 4662 dell'11/03/2013 – D.M. n. 0030151 del 29/12/2014 – D.M. n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014/2020 e successive modifiche ed integrazioni – D.M. n. 0000642 del 21/01/2019 (P.G.R. 2019) e successive modifiche – D.M. n. 0002775 del 12/03/2019.

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2019

Spett. le
CONDIFESA VERONA CODIVE
VIALE DEL LAVORO, 52
37135 VERONA (VR)

L'Assicuratore prende atto che il Consorzio di Difesa in indirizzo ha deliberato di ricorrere, per la difesa contro i danni da:

GRANDINE
TROMBA D'ARIA
ECCESSO DI NEVE
VENTO FORTE
URAGANO
FULMINE
ECCESSO DI PIOGGIA (compreso piogge alluvionali)"

-causati alle
"STRUTTURE AZIENDALI – RETI ANTIGRANDINE"

degli associati al predetto Consorzio di Difesa, alle condizioni normative previste dall'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

L'Assicuratore ed il Consorzio di Difesa, a fronte degli impegni assunti, dichiarano il proprio accordo ad attuare la proposta assicurativa concordata e si impegnano fin d'ora a rispettarne reciprocamente le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per il 2019.

L'Assicuratore presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato d'Assicurazione/Richiesta di adesione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e dall'Intermediario Assicurativo (Broker) e debitamente convalidato per accettazione da parte del Consorzio di Difesa (Contraente), costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione.

MODALITÀ ASSUNZIONE DEI RISCHI E COMPILAZIONE CERTIFICATI
Ai sensi del Regolamento Ivass ex Isvap nr. 35/2010 e del Piano di Gestione dei rischi in agricoltura 2019,
i certificati di assicurazione dovranno essere compilati in ogni loro parte per ciascuna partita assicurata indicando:
il valore assicurato delle reti antigrandine;
la tariffa applicata;
l'importo del premio;
la franchigia;
l'eventuale presenza di polizze integrative non agevolate;
i dati catastali;
l'intera superficie occupata dalle Strutture Aziendali – Reti Antigrandine all'interno del territorio comunale espressa in ettari e l'indicazione del lotto;
l'anno di ultimazione della struttura ed eventuale sostituzione protezioni;
la tipologia di garanzie;
la firma del Socio e del Broker.

I Certificati redatti in cinque esemplari dovranno essere consegnati al Contraente per la convalida.
Al Socio verrà rilasciata copia del certificato di assicurazione/richiesta di adesione con l'indicazione della data di spedizione della notifica tramite Mod. di notifica A500.

Il Consorzio e/o il Broker provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

Il Consorzio di Difesa metterà a disposizione i certificati di assicurazione convalidati al Broker entro 15 giorni dalla data di consegna degli stessi agli uffici consortili. Successivamente, in base ai dati indicati sul certificato di assicurazione/richiesta di adesione, saranno emesse le rispettive polizze.

CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE - Consegna condizioni di assicurazione
Vedasi quanto riportato nell'all. 1 alla presente Polizza Convenzione.

Il Consorzio contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione della presente Polizza Convenzione le relative Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione e si impegna a consegnare dette Condizioni, direttamente o anche per il tramite degli intermediari dell'Assicuratore, a tutti gli assicurandi prima della loro adesione alla Polizza Convenzione.

DECORRENZA DELLA GARANZIA E CESSAZIONE DEL RISCHIO
La garanzia a carico dell'Assicuratore ha inizio:
-dalle ore 00.00 del 01.01.2019, nel caso di rinnovi la cui adesione viene manifestata come da art 13 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione, salvo accordi diversi.
-dalle ore 24.00 del giorno di notifica della messa in copertura, per gli altri casi.

e cessa alle ore 24.00 del 31.12.2019, salvo deroghe, come da successivo art. 4 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

PRODUZIONI ASSICURABILI
Come da Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019, pubblicato con D.M. n. 0000642 del 21/01/2019 e successive modifiche.

COMUNI ASSICURABILI
Tutti i comuni d'Italia.

GARANZIE PRESTATE
Le garanzie previste dall'Art. 4 dell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

PREZZI DI ASSICURAZIONE ALL'ETTARO
Valore reale dell'impianto sino al massimo del prezzo ammesso dal vigente decreto del M.I.P.A.A.F.T..

VALORE A NUOVO - ASSICURAZIONE AL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Vale quanto riportato all'Art. 7 dell'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

FRANCHIGIA e SCOPERTI
Vale quanto riportato all'Art. 9 dell'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

LIMITE DI INDENNIZZO
Vale quanto riportato all'Art. 8 dell'Allegato n. 1 alla presente Polizza Convenzione.

DENUNCIA DI DANNO
L'assicurato dovrà comunicare al Broker il sinistro entro i tre giorni successivi all'evento, esclusi sabato e festivi; comunque ed in ogni caso dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.
La denuncia di danno è redatta dal Broker in cinque esemplari di cui uno inviato immediatamente al Perito con relativo certificato di assicurazione/richiesta di adesione, una copia consegnata all'Assicurato al momento della denuncia e le rimanenti copie per il Broker di cui una a disposizione dell'Assicuratore.

TARIFFE DI PREMIO
Come da Allegato n. 2.

COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati e ai tassi secondo le garanzie prestate.

L'Assicuratore prende atto dell'impegno della banca Tesoriere del Consorzio a versare con data regolamento banca in favore del beneficiario al 29/11/2019 sul C/C n. 000000325999 intestato a GI&BI srl della Cassa di Risparmio di Saluzzo – Sede di Saluzzo (IBAN IT40L0629546770000000325999), l'importo del premio da calcolarsi come sopra detto. Salvo obblighi di legge.

PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI

Verificata l'operatività della garanzia e accertato il pagamento del premio, l'Assicuratore provvederà al pagamento del risarcimento al Socio avente diritto a partire dal 13/12/2019.

In caso di ritardi o insolvenze circa il pagamento del premio la liquidazione dei risarcimenti resterà sospesa fino al regolare introito del premio complessivo (art. 1901 c.c.)

L'Assicuratore effettuerà il pagamento dell'eventuale risarcimento previa presentazione, da parte dell'Assicurato, della quietanza dell'avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente.

INSOLVENZA DEI SOCI

Il Consorzio dovrà segnalare entro il 12/12/2019 eventuali insolvenze nel pagamento del contributo dei propri Soci.

In tal caso l'Assicuratore, a semplice richiesta del Contraente, deposita presso il Tesoriere dello stesso, l'importo dell'indennizzo dovuto fino alla concorrenza del credito. Il Consorzio di Difesa rilascerà quietanza liberatoria a favore dell'Assicuratore..

Il Consorzio dovrà altresì segnalare all'Assicuratore e al Broker intermediario entro il 28/06/2019 particolari situazioni di soci morosi nel pagamento del premio dell'esercizio precedente.

PERITI ESTIMATORI

In caso di danno l'Assicuratore provvederà a designare Periti Estimatori che provvederanno alla tempestiva rilevazione dei danni relativi ai rischi assunti.

Saluzzo, lì 01 marzo 2019

LLOYD'S

ASSICURATORI

LLOYD'S 100,00000%

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's:

30,08000%	0510
30,08000%	2001
13,16000%	1414
7,06000%	0727
7,85000%	2623
11,77000%	2786
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.
LMA5096

INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) valutazione della eleggibilità per concedere la polizza da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's"): la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale; nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;

b) espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;

c) Previo suo consenso, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi; la base giuridica del trattamento è il consenso

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è:

a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;

b) effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada, Svizzera) per l'esecuzione del contratto, garantendo un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali ed effettuando controlli sull'assenza di sanzioni internazionali per conto dei Lloyd's.
Tali soggetti operano quali autonomi titolarti o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email servizioclienti@lloyds.com. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile della protezione dei dati è Mr. Timor Ahmad (Timor.Ahmad@lloyds.com).

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute[1];

Luogo Verona

Data 31/5/2019

L'interessato

LUCA FACCIONI

Nome e Cognome leggibili

Condifesa Verona

Firma

Il Presidente

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. c)

Luogo

Data

L'interessato

Nome e Cognome leggibili

Firma

[1] Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.) Le verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

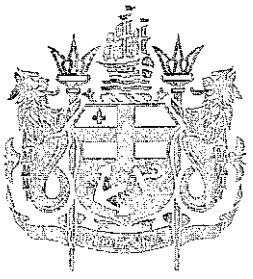

LLOYD'S

Contratto di Assicurazione

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Documento predisposto a cura di Mithras Underwriting Limited

Società: Lloyd's

Prodotto: Polizza All Risks per la copertura degli Impianti Antigrandine

Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge di una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza. La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.

Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per le quote degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.

La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd's, all'indirizzo sotto indicato. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd's, è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.

I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come "Lloyd's" svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (iscrizione al n. I.00008 dell'elenco dell'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di libero stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela le tenso–strutture, utilizzate per la difesa attiva delle piante, dai danni arrecati dagli eventi atmosferici in garanzia (come da definizioni previste nel Piano di Gestione dei Rischi (PGR) emanato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT)).

Che cosa è assicurato?

- ✓ Il danno alla struttura – Reti Antigrandine, intendendo per esso l'impianto di palificazione, le reti antigrandine e i sistemi di protezione, i cavi utilizzati e la relativa manodopera impiegata, nonché quant'altro formante detto impianto causato da: Grandine – Tromba d'Aria – Eccesso di Neve - Vento Forte – Uragano – Fulmine – Eccesso di Pioggia (compreso piogge alluvionali).
- ✓ I guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare il danno.
- ✓ Le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
- ✓

Che cosa non è assicurato?

- × Qualunque danno che non sia materiale e diretto
- × Non sono oggetto di copertura tutti i danni causati con dolo dell'Assicurato del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere
- × Non sono oggetto di copertura tutti i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione.
- × Per i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti

LLOYD'S

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale in Italia.

Che obblighi ho?

- Dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del ischio da parte degli Assicuratori.
- Dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio.
- Dare comunicazione scritta agli Assicuratori dell'esistenza di altri contratti di Assicurazione per lo stesso interesse e per il medesimo rischio.
- Denunciare per iscritto agli Assicuratori, non appena si sia venuti a conoscenza:
- qualunque richiesta di risarcimento avanzata nei suoi riguardi;
- qualsiasi notizia della quale sia venuto a conoscenza in merito all'intenzione di terzi di ritenerlo responsabile in relazione all'attività coperta dalla presente Assicurazione;
- ogni altra circostanza, di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, che possa ragionevolmente far prevedere una richiesta di risarcimento da parte di terzi, fornendo dettagliate informazioni su tali circostanze.
- Cooperare nella gestione dei sinistri e ottenere l' approvazione da parte degli Assicuratori dei legali e tecnici per i sinistri.
- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato dal contraente in una unica soluzione alla data contrattualmente convenuta mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi .

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La garanzia decorre dalle h 24.00 della data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia.
Il contratto è di durata temporanea.
La garanzia cessa al 01/12 dell'anno in corso per eccesso di neve e al 31/12 dell'anno in corso per grandine, tromba d'aria, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia

Come posso disdire la polizza?

Non essendo previsto un rinnovo tacito, non è previsto il diritto di disdetta.

LLOYD'S

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTIGRANDINE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Documento predisposto a cura di Nilthras Underwriting Limited
Società: Lloyd's
Prodotto: Polizza All Risks per i Danni agli impianti antigrandine

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Lloyd's è un ente ("Society") costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd's che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell'entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l'entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l'ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd's, all'indirizzo sotto indicato. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata presso il dipartimento Policyholder and Market Assistance di Lloyd's è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
I membri di Lloyd's che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge inglese. L'Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd's svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n°.I.00008 dell'elenco dell'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di libero stabilimento) e, nel Regno Unito, è soggetta al controllo della Prudential Regulation Authority, con sede in 20 Moorgate, London, EC2R 6DA.

Al contratto si applica la legge italiana.

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER L'ASSICURAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTIGRANDINE

Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si evidenzia che l'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente/Assicurato.

La copertura assicurativa risulta una misura indispensabile per l'Imprenditore Agricolo che intende garantirsi contro compromissioni dell'impianto assicurato dovuto ad eventi atmosferici avversi.

Gli Imprenditori Agricoli possono avvalersi di polizze assicurative AGEVOLATE per la copertura dei rischi aziendali.

Trattasi di coperture assicurative con contribuzione pubblica sul premio. Tale agevolazione spetta solo agli agricoltori per le polizze in linea con le condizioni previste dal Piano di Gestione dei rischi (PGR). Questo documento viene approvato annualmente dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, con la collaborazione dei rappresentanti delle varie categorie coinvolte nella filiera agricola. Il PGR riporta i prodotti assicurabili con l'agevolazione pubblica, le tipologie di rischi assicurabili (es: avv. Catastrofali, frequenza ecc.) nonché le combinazioni di rischi previste per usufruire dell'agevolazione. Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti contrattuali, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.

L'assicurazione proposta è coerente con quanto previsto in tema di agevolazione pubblica, fermo restando che è

responsabilità diretta dell'azienda agricola assicurata comunicare correttamente all'Impresa i dati necessari e che, una volta sottoscritto il contratto, solo quanto previsto dallo stesso varrà nei rapporti tra Contraente/Assicurato ed Impresa essendo formalmente estraneo a tale rapporto il tema della contribuzione pubblica.
Ove previsto l'assicurato può optare, in aggiunta al contratto agevolato, anche per una copertura assicurativa NON AGEVOLATA, con premio a totale carico dello stesso. Trattasi di polizze che hanno lo stesso oggetto della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni, principalmente sono esclusi i danni causati da
1°.alle piante e ai prodotti ortofrutticoli, salvo che non siano diversamente assicurati;
2°.causati alle reti di protezione, nonché ai relativi accessori, per usura;
3°.causati da lacerazione e/o strappi alle reti, salvo i casi in cui:
siano riscontrabili danni indennizzabili sul restante impianto di protezione antigrandine in misura superiore alla franchigia applicata;
il sovradimensionamento della struttura rispetto agli standard consenta di evitare e/o limitare danni che, per la violenza riscontrata, si sarebbero manifestati con entità più aggravata.
4°.verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
5°.verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
6°.causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
7°.causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche;
8°.di furto delle cose assicurate;
9°.indiretti quali mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
10°.causati da gelo e brina;
11°.causati da fumi, gas, vapori a meno che non si siano sviluppati a seguito di incendio che abbia colpito le cose assicurate;
12°.causati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
13°.causati da frane o smottamenti ancorché conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza;
14°.causati da inondazioni, alluvioni e frane;
15°.limitatamente al territorio settentrionale italiano ed Emilia-Romagna, causati da sovraccarico neve verificatosi nel periodo invernale (1 dicembre - 1 marzo);
Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia e degli scoperti, entro i limiti di indennizzo eventualmente previsti.
Per quanto concerne la FRANCHIGIA:
L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita/impianto assicurato, di una franchigia dell'1% con il minimo di € 500,00.
Per quanto concerne lo SCOPERTO:
L'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato, purché riportata espressamente nel contratto.
Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:
l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite d'indennizzo, intendendosi per tale importo massimo indennizzabile, in caso di sinistro, per sinistro e/o anno assicurativo.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**In caso di sinistro l'assicurato deve:** **a) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;** **b) Darne avviso all'Intermediario alla quale è assegnato il certificato di assicurazione/richiesta di adesione;** **c) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino ad avvenuta liquidazione del danno senza averne, per questo, diritto ad indennità alcuna;** **d) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Assicuratore o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.** **L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

	Assistenza diretta/in convenzione: **NO,** non sono previste forme di gestione diretta o in convenzione da parte degli Assicuratori.
	Gestione da parte di altre imprese: No, non è prevista la gestione del sinistro da altre imprese.
	Prescrizione: Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2952 codice civile, il diritto al pagamento si prescrive in un anno decorrente dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni decorrenti dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo.
Altre Assicurazioni	Il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente, o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.)
Aggravamento del rischio	Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all' Art. I delle Condizioni di Assicurazione – Sezione Prima.
Obblighi dell'impresa	**Gli Assicuratori in conformità alle condizioni di polizza e fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in polizza ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.**

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quanto contenuto nel DIP danni.
Rimborso	Non è previsto per questo prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Certificato.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli Imprenditori Agricoli

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione:
i costi distributivi relativi al prodotto possono differire in base al riassicuratore della Compagnia nel mercato assicurativo dei Lloyd's di Londra e possono sia variare di caso in caso a seconda degli accordi con i distributori coinvolti che per ogni specifica trattativa del singolo piazzamento di rischio. Ciò premesso,

- i costi medi di intermediazione globali per questo prodotto sono variabili in un intervallo che va dal 15% al 27.5% del premio netto;
- il valore di cui sopra include tutti costi di acquisizione, anche quelli di intermediari internazionali, mentre la parte relativa alla catena di distributori sul territorio locale ammonta mediamente al 20% del premio netto;
- qualora infine fossero applicati gli accessori in aggiunta al premio netto si precisa che è a discrezione della Compagnia riconoscerli, in tutto o in parte, agli intermediari coinvolti nella distribuzione in aggiunta alla commissione di cui sopra.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto per questo prodotto.
Disdetta della polizza	La presente Polizza non è soggetta a rinnovo tacito, pertanto, cesserà la sua efficacia al momento della scadenza senza onere di disdetta da parte dell'assicurato.
Risoluzione	Non sono presenti altri casi di risoluzione oltre a quelli previsti dalla legge.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami potranno essere presentati al Coverholder indicato nella scheda di copertura, al Broker, ex art. 20 Condizioni di Assicurazione, Sezione Seconda ovvero alla Lloyd's Insurance Company S.A. e la Compagnia sarà tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it .** Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (*indicare quando obbligatori*):	
Mediazione	La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it. Arbitrato Irrituale: per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno o sull'indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Il luogo di svolgimento dell'Arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, oppure all'IVASS, che provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA

SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Alcuni Sindacati dei Lloyd's

Anno: 2019

Codice	Rischio	Prov.	Comune	ID GARANZIA	Tasso rischi atmosferici		Tasso garanzia "inverno"	Malus	FRANCHIGIA	SCOPERTO su garanzia "inverno"
					agevolato	non agevolato	agevolato/non agevolato	agevolato/non agevolato		
S04	reti antigrandine	tutte le province	tutti i comuni	Grandine+tromba d'aria+ecesso di neve+vento forte+uragano+fulmine+eccesso di pioggia+gelo+piogge alluvionali	0,95	0,05	0,5	1	1% minimo € 500;	20% scoperto